

**PROPOSTA DI INTERVENTO IN PROJECT FINANCING DI SERVIZI  
ai sensi dell'art. 183 comma 15 e ss. D.Lsg. 50/2016  
PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)**



**SCHEMA CONVENZIONE  
CONTRATTO DI CONCESSIONE  
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA  
PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

***“Centro Infanzia Brucomela”***

**tra**

**IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  
(Concedente)**

**- e -**

.....  
**(Concessionario)**

## Sommario

1.PREMESSE ED ALLEGATI .....	
2.DEFINIZIONI .....	
3.OGGETTO DEL CONTRATTO .....	
4.DURATA DELLA CONCESSIONE .....	
5.OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO .....	
5.1.Principali Obbligazioni del Concessionario .....	
5.2.Responsabilità del Concessionario .....	
5.3.Ulteriori obbligazioni del Concessionario .....	
5.4.Rischi ambientali, Bellici, Archeologici e/o Eventi Imprevisti	
5.5.Dichiarazioni e garanzie del Concessionario .....	
6.OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE.....	
6.1.Principali obbligazioni del Concedente .....	
6.2.Obblighi di informazione .....	
6.3.Obbligo di buona fede del Concedente.....	
6.4.Garanzie a favore dei Finanziatori .....	
6.5.Responsabilità del Concedente .....	
7.FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.....	
7.1.Consensi e pianificazione .....	
7.2.Cronoprogramma e Progettazione Esecuzione .....	
7.3.Esecuzione .....	
7.4.Modifiche e Varianti.....	
7.5. Direzione dei Lavori e Sicurezza .....	
7.6. Collaudo dei lavori .....	
7.7 Ritardi .....	
8.FASE DI GESTIONE	
8.1.Obbligazioni generali e Servizi.....	
8.2.Gestione dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni “Nido di infanzia Brucomela”	
8.3.Gestione dei servizi educativi integrativi 3/5 anni “scuola infanzia Brucomela” .....	
8.4.Modifiche nei servizi.....	
8.5.Verifica sulla esecuzione della convenzione .....	
8.6.Sospensione .....	



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

8.7. Inadempienze e penalità per la gestione del servizio educativo scuola d'infanzia "Brucomela" .....	
9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	
9.1. Equilibrio economico finanziario .....	
9.2. Riequilibrio .....	
9.3. Canoni .....	
9.4. Interessi di mora .....	
9.5. Rivalutazione .....	
10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	
10.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario .....	
10.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente .....	
10.3. Risoluzione per Forza Maggiore .....	
10.4. Intervento dei Finanziatori .....	
10.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione .....	
10.6. Proprietà dei beni di Progetto .....	
11. FIDEIUSSIONI E GARANZIE .....	
12. ASSICURAZIONI .....	
13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	
14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE .....	
15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	
16. DISPOSIZIONI FINALI .....	
16.1. Elezione di Domicilio .....	
16.2. Registrazione .....	
16.3. Riservatezza .....	
16.4. Comunicazioni .....	



## CONVENZIONE

ai sensi degli articoli 165, 182 e 183 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

tra

il **Comune di Mogliano Veneto**, (C.F. e P.IVA n. 00565860269), con sede al Palazzo Municipale Piazza dei Caduti n.8, Mogliano Veneto (TV) in persona di ... (C.F. ...), domiciliato per la carica presso il Comune di Mogliano Veneto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera ... (di seguito "Comune" o "Concedente")

e

**Consorzio Impresa Sociale**, (C.F. e P.IVA n. 03258170277), con sede legale in Padova, Via G. Boccaccio n. 69, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. ... (C.F. ...), munito dei necessari poteri in forza di ... (di seguito "Concessionario");

Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**"(congiuntamente)

### PREMESSE

Premesso che:

- A. in data ..... il Consorzio Impresa Sociale (C.f. P. Iva 03258170277) con sede in Padova, via Boccaccio n.96, (di seguito solo il "Proponente") ha presentato al Comune di Mogliano Veneto una proposta di progetto ai sensi dell'art.183, XV comma del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in avanti solo "Codice") per la concessione della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune, con esecuzione di lavori di riqualificazione energetica dell'immobile in uso esclusivo nei quali avviene l'erogazione dei servizi concessi;
- B. con nota prot. N. ... del .... il Comune, ai sensi dell'art. 183, 15° comma del Codice, ha invitato il Proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie alla sua approvazione;
- C. il proponente, in data ....., ha provveduto ad apportare le modifiche richieste;
- D. con provvedimento n. .... in data ..... la proposta formulata dal "Proponente" è stata dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 del Codice, con tutte le conseguenze in ordine all'integrazione degli strumenti comunali previsti dalla disciplina vigente;
- E. con provvedimento prot. N. ... del .... Il Comune ha disposto l'avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 183 comma del Codice;
- F. in data ..... è stato pubblicato il relativo bando di gara su .....
- G. con provvedimento prot. n. .... in data ..... è stata aggiudicata la gara a ..... disponendo pertanto in suo favore la concessione;
- H. In forza della presente Convenzione, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 come modificato dal D.M. 16 febbraio 2016 recante l'*"aggiornamento della disciplina per*



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

*l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili*", c.d. Conto Energia Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, il Concessionario risulta:

✓ soggetto ammesso, anche per gli interventi di Categoria 1, in quanto ....  
(Cooperativa Sociale istituita ai sensi della legge n. 381/1991, e s.m.i. ed iscritta nell'apposito albo regionale delle cooperative sociali alla posizione C-PD-017);

✓ soggetto ammesso, avendo la disponibilità dell'immobile ove l'intervento verrà realizzato in forza della presente concessione-contratto della durata di anni 18 che conferisce ad Impresa Sociale il diritto di utilizzo in via esclusiva dell'immobile;

✓ soggetto responsabile in quanto sostiene direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi incentivati;

e pertanto avendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa indicata, potrà stipulare contratto con il GSE e beneficiare del conto termico,

I. l'Aggiudicatario – come previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato ed integrato da varianti migliorative in sede di gara, ha indicato che per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica dell'immobile comunale e della fornitura degli arredi procederà come segue:

.....  
J. l'Equilibrio Economico-Finanziario del progetto si basa sui presupposti e sulle condizioni tutti descritti nel Piano Economico-Finanziario (di seguito anche solo "PEF"), asseverato ai sensi dell'art. 183 del Codice, redatto dal Proponente e parte integrante del progetto;

K. Il PEF dimostra, unitamente al rischio operativo in capo al Concessionario, la sostenibilità del progetto, in particolare sulla base dei seguenti presupposti e condizioni fondamentali:

✓ adeguata durata della concessione: anni 18 (diciotto);

✓ definizione di tariffe tali da consentire la copertura dei costi ed un ragionevole margine di profitto;

✓ corresponsione per i servizi principali, da parte degli Utenti, di una tassa di iscrizione e di una retta definita in base alla tipologia di frequenza (*full time o part time*);

✓ versamento da parte del Comune di un Canone pari ad **euro 31.545,90** (*importo soggetto ad eventuale ribasso di gara*), iva agevolata esclusa, in un'unica soluzione, nel mese di maggio di ogni anno;

L. con la presente Convezione le Parti intendono disciplinare la concessione della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Mogliano Veneto, l'utilizzo esclusivo dell'immobile comunale e la sua contestuale riqualificazione energetica e degli arredi, al fine di consentire, nel comune interesse, l'attuazione del progetto "Brucomela";

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## 1. PREMESSE ED ALLEGATI



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

## **2. DEFINIZIONI**

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati nel presente articolo, avranno, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito specificato:

Agente: indica la banca Agente, ai sensi del contratto di finanziamento.

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 12 (*Assicurazioni*).

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione e gestione delle Opere, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile, fatta eccezione per le autorizzazioni necessarie per le attività gestite direttamente dal Concedente negli Edifici del Concedente.

Bando di gara: indica il bando che il Comune ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l'affidamento della Concessione;

Canone: importo complessivo corrisposto dal Concedente al Concessionario, in virtù del rapporto di concessione, a fronte della riqualificazione dell'edificio e della gestione del servizio.

Codice: indica il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.

Collaudo: indica la data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto stipulato con ..... per l'erogazione degli importi necessari a finanziare [...%] dei costi del Progetto.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

Costo di realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica dell'immobile comunale in concessione: indica l'importo di Euro ... al netto di IVA, ovvero il diverso importo eventualmente concordato tra il Concedente e il Concessionario.

Crediti Ceduti: indica tutti i crediti e i diritti del Concessionario a qualsiasi titolo nei confronti del Concedente ai sensi della Convenzione, ceduti ai Finanziatori a mezzo della cessione dei crediti di cui all'art. 6.4.2.

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'immobile comunale, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori di riqualificazione energetica dell'immobile ed all'erogazione dei Servizi (Allegato .... alla presente Convenzione), come di volta in volta modificato e aggiornato.



Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di direzione dei lavori, ai sensi del successivo art. 7.5 (*Direzione dei lavori e sicurezza*)

Direttore dell'esecuzione del contratto: indica il soggetto incaricato dal Concedente responsabile del monitoraggio dell'operato del Concessionario.

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica la capacità per l'impresa di generare flussi sufficienti per il servizio del debito nelle sue due componenti rappresentate da quota capitale e quota interessi, così come individuato nel Piano Economico – Finanziario;

Documenti di Finanziamento: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accordi di *hedging*, conclusi dal Concessionario.

Documenti di Progettazione: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.

Equilibrio economico finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del PEF e del successivo art. 9 (*Equilibrio economico finanziario*).

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la fase di gestione.

Fatto del Concedente: qualsiasi atto o fatto, decisione o provvedimento, che integri una forma di inadempimento da parte del Concedente alle proprie obbligazioni di legge o che trovano fonte nella presente convenzione, che comporti l'impossibilità, un ritardo o un ritardo al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni di cui della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione. Si indicano a titolo meramente esemplificativo:

- ✓ un ritardo nel versamento del Canone superiore a 45 giorni;
- ✓ qualsiasi atto o fatto, compresa l'inerzia, imputabile alla Pubblica Amministrazione che dia luogo ad un ritardo nel rilascio di un'autorizzazione o un provvedimento di sua competenza, rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;
- ✓ ogni decisione del Concedente che comporti una variazione degli standard e delle caratteristiche dei servizi.

Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanziatori in relazione al Progetto.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei documenti di finanziamento.

FOI: indica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato annualmente dall'ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- ✓ guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- ✓ sabotaggio o vandalismo;



✓ eventi di dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

✓ sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;

Immobile: indica l'immobile ove vengono realizzati i lavori di riqualificazione energetica e utilizzato per l'erogazione dei servizi educativi per la prima infanzia sito in via Ronzinella n. 125 Comune di Mogliano Veneto (Tv) per tutta la durata della fase di gestione.

ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.

Lavori: v. Opera.

Lesione dell'equilibrio: ogni evento o circostanza destabilizzante o favorevole, che comporti uno scostamento in senso pregiudizievole o favorevole dal parametro "TIR di progetto".

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario.

Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci del Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato.

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione.

Opera: indica tutte le opere assentite in concessione costituite, come da progetto di fattibilità allegato alla presente convenzione, nei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico dell'immobile. Nel presente contratto le parole Opere e Lavori si intendono come sinonimi.

Parametri di Prestazione: indica gli *standard* di servizio individuati nel documento Specifiche tecniche della gestione.

Parametri economico finanziari: indica il parametro TIR di progetto, assunto come presupposto e condizione di base ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario.

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 10.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*).

Piano Economico Finanziario (PEF): indica il documento Allegato ....., con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato il ...da UBI Banca ....

Progetto: indica il contenuto del Progetto di fattibilità "Brucomela" con particolare riferimento alla fase gestionale.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: indica il progetto fattibilità "Brucomela" e i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Codice.

Progetto Definitivo: indica il Progetto redatto dal Concessionario, relativo ai lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi, ai sensi dell'art. 23,





comma 7, del Codice, e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.

Progetto Esecutivo: indica il Progetto redatto dal Concessionario, relativo ai lavori di riqualificazione energetica, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice, del Regolamento e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato.

Promotore: indica il Proponente che ha presentato la Proposta di progetto al Comune in data .....

Proposta: indica la proposta di progetto presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse con delibera del .... ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice.

Proroga: indica una proroga dell'ultimazione e/o della messa in esercizio, nel rispetto della disciplina del Codice.

Regolamento: Regolamento DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del Codice.

Ricavi commerciali: indica i proventi dei Servizi per i quali il Concessionario non è tenuto ad applicare tariffe predefinite dall'Amministrazione o con la stessa concordate.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, meglio descritte al successivo art. 9.2 (*Riequilibrio*).

Servizi: indica i servizi di oggetto di concessione, così come indicati al successivo art. 8.1 (*Obbligazioni generali e servizi*) e come meglio specificati nel documento Specifiche tecniche della gestione.

Specifiche tecniche della gestione del servizio di Asilo Nido presso il Centro Infanzia: indica le caratteristiche tecniche della gestione del servizio centro infanzia, facente parte della proposta di cui trattasi, con le varianti proposte in sede di gara.

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi del successivo art. 10.4) (*Intervento dei Finanziatori*).

TIR di Progetto: indica il rendimento implicito del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del PEF.

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso ai sensi del Codice.



Varianti: indica le varianti progettuali, le varianti in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Vigilanza o dal Responsabile della Sicurezza nel rispetto dell'art. 175 del Codice.

Varianti in corso d'opera: indica le modifiche, successive all'inizio dei lavori, al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e ai sensi dall'art. 175 del Codice.

Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo, richieste dal Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell'inizio dei Lavori.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO**

3.1. La presente Convenzione ha ad oggetto la Concessione e l'affidamento in via esclusiva da parte del Concedente al Concessionario:

a) dell'erogazione dei servizi educativi per la prima infanzia – asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria – nel Comune di Mogliano Veneto, per tutta la durata della fase di gestione.

b) dell'utilizzo esclusivo dell'Immobile ove i servizi vengono erogati;

c) della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica dell'Immobile;

d) dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'immobile in conformità ai Documenti di Progettazione, nel rispetto dei requisiti previsti per l'accesso all'incentivazione di cui al D.M. 16 febbraio 2016, c.d. Conto Energia Termico 2.0 i cui requisiti prestazionali sono specificati negli elaborati grafici e nella relazione tecnico illustrativa parte del progetto tecnico – economico posto a base di gara;

e) della fornitura di apparecchiature e beni in conformità ai Documenti di Progettazione ed al documento Specifiche tecniche della gestione\_posto a base di gara;

f) della manutenzione ordinaria dell'Immobile;

il tutto in conformità alla presente Convenzione e alla Documentazione Tecnica, Economico-Finanziaria e Progettuale posta a base di gara.

3.2. Sono esclusi dalla Concessione tutte le attività, le opere e i servizi non espressamente indicati Documentazione Tecnica, Economico-Finanziaria e Progettuale posta a base di gara.

### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

4.1. La presente Concessione ha durata di 18 (diciotto) anni decorrenti dalla data di consegna dei servizi e dell'immobile oggetto della stessa, ferma le facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

### **5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

#### **5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario**

5.1.1 Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

a) a redigere, dopo la stipula del contratto, il progetto definitivo;



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

b) a redigere i documenti di progettazione esecutiva dei lavori in conformità alle relative disposizioni del Codice, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal progetto definitivo in conformità all'art. 24 IV comma del Codice.

c) a porre in essere tutte le attività preliminari ed acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari, per la realizzazione dei lavori individuati negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento al progetto di fattibilità tecnico-economica;

d) ad eseguire i lavori di ristrutturazione e gli interventi di riqualificazione energetica dell'immobile secondo gli elaborati allegati e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, dei suoi impianti e relative pertinenze;

e) a porre in essere a propria cura e spese e nei limiti di cui al progetto, con la collaborazione del Concedente, tutte le procedure preordinate alla preliminare rimozione delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione delle Opere, secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma;

f) ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione del Progetto;

g) ad osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione delle Opere, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

h) ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del Responsabile del Procedimento oltre a collaborare nella fase di collaudo, sia in corso d'opera sia finale;

i) ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art.8;

j) Intestare a proprio nome e provvedere al pagamento delle utenze quali acqua potabile, gas metano, smaltimento rifiuti, energia elettrica, telefoniche, trasmissione dati, telecontrollo, ecc., nonché gli altri oneri gravanti a qualsiasi titolo sul godimento dell'edificio. Ogni onere per il potenziamento delle utenze, compreso l'aumento di potenza della fornitura elettrica, si intende a totale carico del Concessionario.

## **5.2. Responsabilità del Concessionario**

5.2.1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

5.2.2. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi in genere, in diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

5.2.3. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6.5 (Responsabilità del Concedente).

## **5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario**



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

5.3.1. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni richieste, nonché a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

5.3.2. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, e comunque entro 8 giorni, ad informare il Concedente in relazione a:

a) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione dei servizi di cui al documento Specifiche tecniche della gestione, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

b) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

c) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario;

d) l'instaurazione di procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

e) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi;

f) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Progetto, sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

5.3.3. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento nella fase di realizzazione dei lavori di cui al successivo art.7 (*Fase di Progettazione e esecuzione*) e al Direttore dell'esecuzione nel corso della fase di gestione di cui al successivo art. 8 (*Fase di Gestione*).

5.3.4. Il Concessionario assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo contratto, negli eventuali contratti sottoscritti con appaltatore/subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle attività oggetto della presente convenzione. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura competente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



5.3.5. Il concessionario si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ossia i requisiti ambientali definiti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

#### **5.4. Rischi ambientali, Bellici, Archeologici, fotobiologico da LED, e/o Eventi Imprevisti**

5.4.1. Ferma l'applicazione delle altre previsioni della presente Convenzione, qualora durante la realizzazione dei lavori si verificassero fatti, eventi o rinvenimenti imprevisti di natura geologica, idrogeologica, geotecnica, idrologica, idraulica e ambientale o ritrovamenti e scoperte fortuite di ordigni bellici e/o beni archeologici o appartenenti al patrimonio culturale o altri fatti, eventi o rinvenimenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoservizi) imprevisti, tali da impedire il completamento dei lavori secondo le previsioni di Progetto e Cronoprogramma, il Concessionario dovrà sospendere i lavori nell'area interessata, darne comunicazione al Concedente e farne denuncia agli enti competenti nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

5.4.2. Ferma l'applicazione delle altre previsioni della presente Convenzione, qualora a seguito dei fatti, eventi, rinvenimenti, ritrovamenti o scoperte di cui al precedente paragrafo ovvero prescrizioni di enti e autorità diverse da quelle di cui al pareri già acquisiti, si registrassero *extra* oneri ovvero si riducesse la superficie delle Aree disponibili in misura tale da determinare un'alterazione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario avrà diritto ad una revisione dello stesso ai sensi dell'art. 9.2 della presente Convenzione.

5.4.3. Il Concedente s'impegna a porre in essere tutte le attività di sua competenza che saranno necessarie per consentire la più rapida ripresa dei lavori, anche su richiesta del Concessionario, in ogni caso, qualora la sospensione dei lavori per i fatti ed eventi di cui al precedente paragrafo dovesse comportare un ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al Cronoprogramma, il Concessionario avrà diritto ad una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.

5.4.4. Le parti danno atto che il Progetto posto a base di gara prevede tra le attività, la rimozione della cisterna interrata presente nell'area interessata dai lavori, e che l'importo complessivo stimato per tale specifica attività è di euro 6.399,50 (seimilatrecentonovantanove,cinquata).

5.4.5. Tale attività viene condotta ad iniziativa del Concessionario, senza che ciò comporti in capo allo stesso ulteriore impegno/o obbligo e/o responsabilità di natura ambientale in relazione allo stato di qualità delle Aree e ad eventuali interventi che si rendessero necessari. Qualora necessari ulteriori interventi di bonifica del terreno, il Concessionario provvederà ad una quantificazione di massima dell'importo degli interventi necessari, senza che ciò costituisca per il Concessionario medesimo obbligo di provvedere alla loro realizzazione.



5.4.6. Qualora, in seguito la rimozione della cisterna ad opera del Concessionario, il sito dovesse risultare contaminato, sarà onere del Concedente intervenire per bonificare il sito. All'uopo la zona contaminata verrà adeguatamente isolata ad opera del Concedente al fine di rendere possibile la prosecuzione di tutti i restanti lavori. Il Concedente potrà affidare l'esecuzione degli interventi di bonifica direttamente al Concessionario o, qualora ritenuto più conveniente o, nel caso in cui il Concessionario non si renda disponibile ad eseguirli, a soggetto terzo; in tal caso, il Concessionario è tenuto a cedere al Concedente le aree oggetto d'intervento e a riprenderle ad interventi ultimati.

5.4.7. In caso di rischio fotobiologico da LED ossia qualora dovessero insorgere problematiche relative all'impiego di apparecchi a LED nei locali dell'edificio, ancorché quelli installati saranno del tipo "Exempt group", il Concessionario dovrà sostenere il rischio derivante dal loro impiego e si impegna a sostenere gli oneri per un'eventuale sostituzione in caso di necessità o di disposizione normativa postuma alla stipula della convenzione, sostituzione che potrà essere parziale o totale, anche senza revisione alcuna del Canone comunale.

## **5.5. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario**

5.5.1. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver agito e di continuare ad agire in conformità ad ogni previsione di legge e regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

## **6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE**

### **6.1. Principali obbligazioni del Concedente**

6.1.1. Il Concedente si obbliga a:

- A) mettere a disposizione del Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, l'Immobile nonché le aree e gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Concedente necessari per l'erogazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'Immobile stesso e indicati nei Documenti di Progettazione, nel rispetto del Cronoprogramma;
- b) non adottare provvedimenti che possano, limitandone o pregiudicandone la fruibilità, le modalità di accesso alle Aree e la viabilità attorno e nelle Aree, rispetto a quanto esistente al 31.1.2018;
- c) attivarsi senza indugio al fine di compiere tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all'attuazione del Progetto in relazione alla realizzazione dei lavori e all'erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, pareri e nulla osta e di approvare i progetti nei seguenti termini:
  - progetto definitivo entro 30 giorni dalla sua presentazione;
  - progetto esecutivo entro 30 giorni dalla sua presentazione.
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività, provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile dalla richiesta del Concessionario;



e) rilasciare i titoli, gli atti, i provvedimenti inerenti la concessione, che siano necessari e funzionali, anche ai fini del Finanziamento, e comunque al fine di consentire al Concessionario l'utilizzo delle aree e dei relativi immobili da impiegare nei servizi, nel rispetto del Cronoprogramma e comunque entro 30 giorni dall'espressa richiesta compatibilmente con l'iter istruttorio necessario;

f) pagare con puntualità al Concessionario i corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (equilibrio economico finanziario e Remunerazione del Concessionario), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 165 e 183 del Codice;

## **6.2. Obblighi di informazione**

6.2.1. Il Concedente si impegna a trasmettere al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 8 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione a qualsiasi titolo al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

g) ogni provvedimento nazionale o regionale in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;

h) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

i) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 10.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente)

j) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

k) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da altre Pubbliche Amministrazioni relativamente alla Concessione.

## **6.3. Obbligo di buona fede del Concedente**

6.3.1. Il Concedente si impegna a comportarsi secondo buona fede e correttezza.

## **6.4. Garanzie a favore dei Finanziatori**

6.4.1. Considerando che la realizzazione del Progetto sarà attuata mediante tecniche di *project financing*, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei Finanziamenti avrà luogo al seguito della costituzione delle garanzie richieste, oltre a quelle di credito, dai Finanziatori previste e consentite dalla vigente disciplina applicabile.

6.4.2. Il Concedente, si impegna a prendere atto e accettare la cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di concessione nei termini previsti dal contratto di cessione dei crediti, e in conformità alla vigente disciplina applicabile e nel contempo si impegna a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

L'accettazione della cessione, da esprimere da parte dell'Amministrazione per ogni credito maturato, è condizionata al previo espletamento con esito positivo della verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 n. 602 a carico del Cedente. Il pagamento a



favore del cessionario è, altresì, subordinato a ulteriore previa verifica ai sensi della medesima normativa.

6.4.3. Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e, salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri a suo carico, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

6.4.4. L'immobile oggetto del servizio non può essere dato in garanzia, né essere oggetto di concessione di diritti reali.

### **6.5. Responsabilità del Concedente**

6.5.1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

6.5.2. Qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione nei termini previsti, il Concessionario assegnerà un termine adeguato, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per adempiere.

6.5.3. Alla scadenza del termine assegnato, permanendo l'inadempimento, salvo quanto previsto dall'art. 10.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente art. 6 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

## **7. FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

### **7.1. Consensi e pianificazione**

7.1.1. Il Concessionario si impegna ad attivarsi, in proprio o in nome e per conto del Concedente secondo i casi, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'immobile e degli arredi, messa in esercizio ed erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente art. 6.1, (Principali obbligazioni del Concedente).

7.1.2. Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (7.1.1.), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente adito le competenti amministrazioni ed enti pubblici e di aver adempiuto agli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previsti per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di Fatto del Concedente.





7.1.3. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato previa acquisizione delle autorizzazioni, nulla-osta e degli altri provvedimenti variamente denominati, previsti dalla vigente disciplina e di competenza di altri enti.

7.1.4. Non potrà essere dato inizio ai lavori di riqualificazione energetica dell'immobile in assenza dei richiamati titoli.

## 7.2. Cronoprogramma e Progettazione

Workpackage	Attività	Settimane																								Lavori
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Attività preliminari	Definizione dell'esito di gara	■																								
Attività preliminari	Inizio progettazione definitiva/eseutiva		■	■	■	■	■	■	■																	
Attività preliminari	Richiesta adeguamento utenza elettrica			■	■	■	■	■	■																	
Attività preliminari	Autorizzazione urbanistica inizio lavori (SCIA)								■	■																
Attività preliminari	Selezione fornitori (Impresa Sociale)								■	■	■															
predisposizione cantiere	predisposizione cantiere																									
realizzazione interventi involucro edilizio	cappotto termico e serramenti																									
realizzazione interventi involucro edilizio	copertura e sistemi sicurezza in quota																									
impianto riscaldamento/raffrescamento	rimozione impianto riscaldamento esistente (caldaia, corpi scaldanti)																									
impianto riscaldamento/raffrescamento	installazione VRF																									
rimozione serbatoio gasolio	rimozione serbatoio gasolio																									
impianto idrico sanitario	installazione sistema recupero acque meteoriche																									
impianto idrico sanitario	installazione pompe di calore produzione acqua calda sanitaria																									
	installazione impianto solare termico																									
fotovoltaico, impianto elettrico, illuminazione interna	nuovi quadri elettrici																									
fotovoltaico, impianto elettrico, illuminazione interna	installazione impianto fotovoltaico																									
impianto anticendio	adeguamento tecnologico																									
installazione nuove porte interne	porte interne																									
verifiche e collaudi	verifiche e collaudi																									

7.2.1. I tempi per l'esecuzione dei lavori saranno conteggiati a partire dalla stipulazione della presente Convenzione.

7.2.2. Se l'esecuzione delle fasi previste non rispetterà il Cronoprogramma, a causa di ritardi imputabili al Concessionario, sarà applicato per ogni giorno di chiusura dei servizi le sanzioni previste dall' art.8.7 della presente Convezione.

7.2.3. Successivamente all'approvazione del progetto definitivo, il Concessionario provvederà alla consegna del progetto esecutivo degli interventi previsti, redatto da tecnico in possesso dei titoli richiesti per tale attività e previa acquisizione dei prescritti pareri.

## 7.3. Esecuzione

7.3.1. Il Concessionario potrà dare inizio ai lavori solo successivamente all'approvazione da parte del Concedente del progetto esecutivo.

7.3.2. I lavori dovranno essere realizzati da parte di imprese qualificate ai sensi di legge, secondo il cronoprogramma di progetto e comunque in tempo utile e in modo da consentire l'erogazione dei servizi così come stabilito nella presente Convenzione al capitolo 8. Il rischio dell'eventuale aumento del costo dei fattori produttivi resta a carico del privato.

7.3.3. Tutti i lavori previsti verranno eseguiti senza interruzione del servizio educativo fornito dal Centro Infanzia Brucomela e senza comportare alcuna variazione dello stesso (né dal punto di vista quantitativo né dal punto di vista qualitativo).

7.3.4. Eventuali operazioni di demolizione saranno eseguite nei giorni e negli orari di chiusura garantendo prioritariamente la sicurezza del personale e degli utenti del Centro Infanzia Brucomela.

7.3.5. Qualora per motivate esigenze di sicurezza del cantiere fosse necessario interrompere la prestazione del servizio educativo, sarà onere del Concessionario informare l'Amministrazione e concordare preventivamente il periodo di chiusura.

#### **7.4. Modifiche e Varianti**

7.4.1. Le Varianti sono possibili esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Codice e di quanto stabilito nei presupposti e nelle condizioni che determinano l'equilibrio economico e finanziario del Piano Economico e Finanziario.

7.4.2. In caso di varianti possibili ai sensi del precedente paragrafo, entro 90 (novanta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto esecutivo. In mancanza di tale indicazione si procederà alla determinazione di nuovi prezzi assumendo come prezzario di riferimento il prezzario vigente della Regione Veneto, ai cui prezzi unitari verrà applicato uno sconto del \_\_\_\_\_% come proposto in fase di gara.

7.4.3. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in merito all'autorizzazione della modifica.

7.4.4. Le Varianti Progettuali o le Varianti in corso d'opera, per divenire operative, sempre e comunque nel rispetto di quanto sopra, devono essere approvate per iscritto dal Concedente (se proposte dal Concessionario) ed accettate per iscritto dal Concessionario (se proposte dal Concedente).

7.4.5. Le varianti in corso d'opera non possono in ogni caso far venir meno i requisiti minimi previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – Capitolato speciale dei Lavori.

7.4.6. La revisione in seguito a variante deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario del contratto secondo quanto previsto dal Codice.

#### **7.5. Direzione dei lavori e sicurezza**

7.5.1. La nomina del soggetto che effettuerà la direzione dei lavori, al fine di garantirne l'autonomia operativa e decisionale, sarà affidata al Concedente.

7.5.2. Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

7.5.3. Il direttore dei lavori sarà retribuito con oneri a carico del Concessionario.

7.5.4. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori affinché vengano eseguiti a regola d'arte in conformità al progetto e agli elaborati tecnici posti a base di gara; egli potrà svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.



7.5.5. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Concessionario dovrà prevedere la presenza di un professionista in grado di svolgere le relative funzioni.

7.5.6. Ai fini della perfetta realizzazione dei lavori, il Concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

7.5.7. Relativamente ai lavori da eseguire, il Concessionario assume altresì la funzione di "Committente" (Responsabile dei Lavori) ai sensi dell'art. 89 lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà quindi effettuare tutti i necessari adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro indicando i nominativi dei soggetti di affidamento dell'incarico di Direttore Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione, redazione della Notifica Preliminare e successivi aggiornamenti.

7.5.8. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra, intervenute per causa di forza maggiore.

## **7.6. Collaudo dei lavori**

7.6.1. Per i lavori oggetto della presente Concessione, considerate il loro importo, il Concedente provvederà all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori/collaudatore.

## **7.7. Ritardi**

7.7.1. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato ai sensi del punto 7.2 e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario e nei casi previsti dalla presente Convenzione.

7.7.2. Per il ritardo sulla consegna del progetto definitivo o del progetto esecutivo, per cause imputabili al Concessionario, verrà applicata la penale pari all'1 ‰, per ogni giorno consecutivo di ritardo, da calcolarsi sull'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza, al netto di IVA. La misura della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore delle opere, al netto di IVA.

7.7.3. Per il ritardo sull'ultimazione dei lavori imputabile al Concessionario, verrà applicata la penale pari all'1 ‰, per ogni giorno consecutivo di ritardo, da calcolarsi sull'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza, al netto di IVA. La misura della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore delle opere, al netto di IVA.

7.7.4. In caso di ritardo dovuto a:

- ✓ forza maggiore;
- ✓ modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera;
- ✓ varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;
- ✓ fatto del Concedente;



- ✓ mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art.7.1 (Consensi e pianificazione) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
- ✓ annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art.7.1 (Consensi e pianificazione) per fatto non imputabile al Concessionario;
- ✓ e nelle specifiche ipotesi espressamente previste nella presente Convenzione,

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio del PEF.

## **7.8. Esecuzione difforme o incompleta**

7.8.1. Il Concessionario sarà tenuto a eseguire i lavori in conformità al progetto esecutivo approvato e ad assicurare che i lavori siano completi di ogni parte e componente prevista dal progetto medesimo

7.8.2. Nel caso di esecuzione difforme, il Concessionario è tenuto ad apportare alle opere le necessarie modifiche, nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

7.8.3. Nel caso di esecuzione incompleta, il Concessionario è tenuto ad ultimare le parti mancanti, nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

7.8.4. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, per fatti riconducibili ai commi precedenti, darà luogo all'applicazione delle penali previste per ritardo nell'ultimazione.

7.8.5. Qualora la tecnologia utilizzata, seppure conforme e completa, dovesse risultare inaffidabile o inadeguata, il Concessionario resta obbligato ad effettuare gli interventi atti a rendere la tecnologia utilizzata affidabile e adeguata anche mediante sostituzione di parti e componenti dell'involucro e, o degli impianti qualora necessario.

## **8. FASE DI GESTIONE**

### **8.1. Obbligazioni generali e Servizi**

8.1.1. Il Concessionario si obbliga ad erogare, a partire dalla firma della presente convenzione e per tutta la durata di anni 18 della concessione, i servizi educativi per la prima infanzia secondo le modalità, specificazione e caratteristiche indicate nel documento Specifiche tecniche della gestione e nel progetto dei servizi presentato in sede di gara e di seguito specificati.

### **8.2. Gestione dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni "Nido d'infanzia Brucomela"**

8.2.1. L'oggetto della concessione consiste nell'affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (anni 0/3), ovvero il nido d'infanzia "Brucomela", che viene erogato nel Comune di Mogliano presso l'Immobile di proprietà comunale in uso esclusivo al Concessionario per tutta la durata della concessione.

8.2.2. La gestione è affidata al Concessionario, a decorrere dalla firma della presente convenzione, per un periodo di 18 anni.

Per il suindicato nido d'infanzia Brucomela interessato dal progetto, la ricettività specifica e l'età dei bambini che è possibile accogliervi, stando ai numeri attuali, sono i seguenti:



<b>NIDO d'INFANZIA</b>	
Destinatari del servizio	Bambini dai 3 ai 36 mesi
Ricettività	n. 60 posti (organizzati in sezioni indicativamente di 12 piccoli, 24 medi e 24 grandi)
Apertura giornaliera	Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00
Fasce di frequenza	Dalle 7.30 alle 16.30 Prolungamento attivo dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ad iniziativa privata e possibilità di concordare frequentazioni flessibili in base alle esigenze degli utenti.
Calendario	226 giorni di apertura
Ammissione al servizio	L'istruttoria per le domande di ammissione dei bambini e la loro assegnazione ai servizi è di competenza dell'amministrazione Comunale. Il Concessionario riscuoterà le rette direttamente dalle famiglie.

8.2.3. Il servizio per i posti nido oggetto della concessione va garantito dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18.00, nel periodo 1° settembre – 30 luglio di ogni anno;

8.2.4. I giorni di chiusura durante l'anno educativo vengono deliberati e previsti nel calendario deliberato di anno in anno;

8.2.5. Per l'esecuzione del servizio il Concessionario si avvarrà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare un rapporto di lavoro con l'Amministrazione Concedente, nel rispetto della normativa ministeriale e regionale di riferimento, delle seguenti figure professionali:

- ✓ Responsabile pedagogico;
- ✓ Coordinatore pedagogico;
- ✓ Educatrici;
- ✓ Insegnanti;
- ✓ Personale ausiliario addetto alla cucina e ai servizi generali;

8.2.6. Il Concessionario dovrà garantire che il suddetto personale sia presente in quantità e nei rapporti numerici previsti dalle normative vigenti, sia in possesso dei titoli previsti dalle medesime normative ed abbia il corretto inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL di riferimento.

8.2.7. Nell'eventualità che il Comune Concedente dovesse autorizzare sulla base dell'ISEE o di indicazioni dei servizi sociali una famiglia al pagamento al Concessionario di una tariffa inferiore alla massima, il Comune Concedente si assumerà il costo di tale agevolazione che pagherà al Concessionario.

8.2.8. Il corrispettivo, così conteggiato, a decorrere dalla data di inserimento del bambino al servizio e fino al completamento del percorso educativo o altrimenti fino al ritiro richiesto dalla famiglia, è fatturato dal Concessionario mensilmente, per 11 mensilità



annue e verrà accreditato entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del Comune della relativa fattura.

### **8.3. Gestione dei servizi educativi integrativi 3/5 anni “scuola infanzia Brucomela”**

8.3.1. Al Concessionario è consentita l'eventuale erogazione di Servizi educativi integrativi 3/5 anni. L'erogazione di tale servizio rimane ad iniziativa e gestione privata.

### **8.4. Modifiche dei servizi**

8.4.1. Il servizio “scuola d'Infanzia Brucomela” sarà erogato in conformità al documento Specifiche tecniche della gestione e del progetto presentato in sede di gara.

8.4.2. Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di sopravvenute e comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente e il Concessionario potranno procedere all'adeguamento del documento Specifiche tecniche della gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al documento Specifiche tecniche della gestione che rispondano alle esigenze emerse o sopravvenute.

8.4.3. Qualora la revisione del documento Specifiche tecniche della gestione comporti una Lesione dell'Equilibrio, entrambe le parti avranno diritto di richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 9.2 (Riequilibrio).

8.4.4. In caso di modifica sostanziale del contratto si applica la disciplina prevista dal Codice in ordine a detta situazione.

### **8.5. Verifica sulla esecuzione della convenzione**

8.5.1. Relativamente alla verifica sull'esecuzione della Convenzione il Concedente potrà nominare un Responsabile Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **8.6. Sospensione-Proroga**

8.6.1. In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- ✓ forza Maggiore;
- ✓ fatto del Concedente;
- ✓ annullamento giurisdizionale o revoca di provvedimenti, per fatto non imputabile al Concessionario.

8.6.2. Il Concessionario, a fronte della conseguente sospensione del pagamento delle tariffe e dei corrispettivi, avrà diritto a una Proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

### **8.7. Inadempienze e penalità relative alla gestione**

8.7.1. Il Concessionario, senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità in tutti i casi di seguito individuati:

- a) quando, per cause imputabili al Concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente, anche per un solo giorno, verrà applicata una penale pari all'1,5% del valore del canone annuale, per ogni giorno di mancata erogazione;
- b) quando non vengano rispettati gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale, dalle disposizioni del documento Specifiche tecniche della gestione



e dalla presente convenzione, nonché dalle normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza, verrà applicata una penale pari all'1,5% del valore del canone annuale, per ogni inadempienza contestata;

c) quando vengano effettuati in ritardo gli adempimenti prescritti dalle ispezioni, volti alla eliminazione delle non conformità o al miglioramento del servizio, verrà applicata una penale pari all'1,5% del valore del canone annuale, per ogni giorno di ritardo.

8.7.2. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, comunicata via pec.

8.7.3. Se entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il Concessionario non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, e non provvederà ad eliminare la causa della contestazione, il Comune applicherà le penali previste dal presente paragrafo.

8.7.4. Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul Canone annuo spettante. Ove l'importo delle penali eccedesse il credito del Concessionario, il Comune provvederà all'escussione totale o parziale della cauzione definitiva prestata dal Concessionario.

8.7.5. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto del Comune ad ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.

8.7.6. Nell'eventualità che nel corso di validità della convenzione, l'importo delle penali applicate al Concessionario superi il 20% del canone annuo – riferito al valore iniziale non revisionato - dovuto dal Concedente, quest'ultimo potrà risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario.

## **9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **9.1. Equilibrio economico finanziario**

9.1.1. Il Piano Economico Finanziario (PEF) riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- ✓ i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma;
- ✓ i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà comunale in uso al Concessionario, ai sensi del Cronoprogramma;
- ✓ l'importo dei Corrispettivi e le quote a carico degli Utenti privati;
- ✓ l'importo dei Contributi corrisposti dagli Enti Pubblici (Regione, MIUR e GSE );
- ✓ l'importo del Canone corrisposto dal Comune;
- ✓ le tempistiche e l'entità degli investimenti;
- ✓ i costi del personale sulla base delle Tabelle ministeriali vigenti al momento della proposta;
- ✓ i termini temporali e le condizioni di pagamento dei Corrispettivi;
- ✓ la durata della Concessione;
- ✓ le caratteristiche e l'entità dei Servizi e di tutti gli altri costi di gestione.



9.1.2. Ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai parametri economico finanziari risultanti dal PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

9.1.3. L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del PEF.

## 9.2. Riequilibrio

9.2.1. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

- ✓ causa di forza maggiore;
- ✓ fatto del Concedente.
- ✓ ogni atto o evento il cui rischio è allocato in capo alla parte pubblica in base alla matrice dei rischi.

9.2.2. Entro 10 giorni dal verificarsi della circostanza di cui al punto 9.2.1, il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente denuncia dell'evento e ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio chiedendo il riequilibrio.

9.2.3. Entro successivi 10 giorni dalla trasmissione della denuncia e richiesta di riequilibrio scritta del Concedente, il Concessionario dovrà presentare il programma economico adatto a verificare e integrare il disequilibrio e procederà, di concerto con il Concedente, ad un'applicazione del modello economico finanziario che rilevi:

- ✓ i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio e
- ✓ i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.

9.2.4. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- ✓ l'incremento del Canone a carico del Concedente;
- ✓ il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- ✓ l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- ✓ eventualmente, qualsiasi altra diversa ipotesi condivisa tra le Parti

sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i Parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

9.2.5. A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi del presente articolo, il precedente modello economico ante verificarsi dell'evento, sarà





sostituito dall'applicazione del modello economico finanziario posto a base della revisione.

9.2.6. È fatto salvo il diritto al recesso di entrambe le parti in caso di mancato accordo sul riequilibrio.

9.2.7. Nel caso in cui il Concessionario non consegni il piano, il piano s'intenderà non adottabile.

9.2.8. Il verificarsi di fatti e, o eventi il cui rischio è allocato in capo al soggetto privato in base alla matrice dei rischi, non darà diritto a riequilibrio del PEF né ad adeguamento alcuno del canone.

### 9.3. **Allocazione dei rischi e flussi informativi**

9.3.1. Le parti convengono che l'allocazione dei rischi di cui alla relativa matrice sarà oggetto di periodica verifica congiunta, con frequenza almeno annuale. La verifica sarà condotta sulla base della matrice dei rischi allegata alla presente convenzione.

9.3.2. I rischi dovranno permanere in capo alla parte a cui competono in base alla matrice, per tutta la durata contrattuale. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata saranno riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa.

9.3.3. Dell'esito della verifica congiunta sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

### 9.4. **Canone**

9.4.1. Il Concedente si impegna a versare al Concessionario, in un'unica soluzione, nel mese di maggio di ogni anno per tutta la durata della presente Convenzione, il Canone previsto pari ad **euro 31.454,90** (*importo a cui sarà applicato l'eventuale ribasso di gara*) iva agevolata esclusa.

### 9.5. **Interessi di mora**

9.5.1. In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento.

9.5.2. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo art. 13 (*Risoluzione delle controversie*) i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, ad esclusione dell'arbitrato, di cui al vigente Codice.

### 9.6. **Rivalutazione**

9.6.1. L'importo delle Tariffe e dei Corrispettivi potrà essere aggiornato, su richiesta del Concessionario, in proporzione alla variazione dell'indice FOI intervenuta nei 12 mesi precedenti tale richiesta.

9.6.2. Il Concedente farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi. In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento dei Corrispettivi diventerà operativo.

## 10. **RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

### 10.1. **Risoluzione per inadempimento del Concessionario**



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

10.1.1. Fatta salva l'ipotesi della risoluzione per fallimento del Concessionario, la Concessione cessa di avere efficacia per effetto della risoluzione per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo, nonché per l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento del Concessionario a quanto previsto dal documento Specifiche tecniche della gestione, dal progetto e dalla presente Convenzione.

10.1.2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario, compresa la fattispecie prevista dall'art. 165 del Codice (mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione), si applica quanto previsto dai commi 7 e 8 art. 176 dello stesso codice e quanto altro previsto in materia di risoluzione contrattuale dalla normativa vigente.

## **10.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente**

10.2.1. In caso di:

- ✓ ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;
- ✓ fatto del Concedente che dia luogo a:
  - sospensione dei Lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi di durata superiore a 1/5 del tempo previsto dal cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
  - sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 30 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

10.2.2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

10.2.3. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

## **10.3. Risoluzione per Forza Maggiore**

10.3.1. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 90 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

10.3.2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, in relazione al Progetto, pari a:

- ✓ i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:

ovvero

- ✓ il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo.

10.3.3. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (10.3.2).

## **10.4. Intervento dei Finanziatori**



10.4.1. Nei casi di cui all'art. 10.1, nella comunicazione all'Agente, il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

- ✓ le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
- ✓ il valore degli interventi di risanamento e riqualificazione funzionale ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.

10.4.2. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il periodo di sospensione della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:

- (i) il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
- (ii) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

10.4.3. Entro il termine di cui al precedente par.(ii), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione.

10.4.4. Ove non risulti possibile proseguire nel rapporto di Concessione nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

10.4.5. È inteso che l'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

#### **10.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione**

10.5.1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt. 10.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 10.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) o 10.3 (*Risoluzione per Forza Maggiore*) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente s'impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente ..... ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'Agente, entro il termine di 90 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. Trascorsi i giorni suddetti, detti importi saranno soggetti a interessi dimora nella misura di legge.



10.5.2. Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 10.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 10.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) e 10.3 (*Risoluzione per Forza Maggiore*) entro 45 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione dell'Agente.

10.5.3. In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo 10.5.1. (90 giorni).

10.5.4. Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui all'art. 13 (*Risoluzione delle controversie*).

10.5.5. Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.

#### **10.6. Proprietà dei beni di Progetto**

10.6.1. Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del presente art. 10, tutti i beni oggetto di concessione, nonché tutte le attrezzature e arredi in genere, destinati all'esecuzione dei servizi, passeranno nella disponibilità e proprietà del Concedente, senza necessità di formalità alcuna, fatta salva la verbalizzazione in contraddittorio con il Concessionario delle operazioni di riconsegna, senza che il Concessionario possa richiedere compenso alcuno neanche a titolo di rimborso spese.

10.6.2. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

### **11. FIDEIUSSIONI E GARANZIE**

11.1.1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice, ha costituito una garanzia fideiussoria a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del 2.5% del valore dell'investimento e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

11.1.2. Il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

11.1.3. Il Concessionario potrà avvalersi delle riduzioni secondo quanto ivi previsto nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

11.1.4. Dette garanzie saranno svincolate progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103 del Codice.

### **12. ASSICURAZIONI**

12.1.1. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di



efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

12.1.2. Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

1) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") secondo quanto dalla vigente disciplina per tutta la durata dei lavori e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'Opera (comprensivo dei costi di riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario) e comunque non inferiore ad €. .... e ad €. 200.000,00 per i danni alle opere preesistenti quale somma da assicurare a primo rischio assoluto, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 500.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di riqualificazione energetica dell'immobile;

2) polizza assicurativa di ogni singolo progettista ed altri professionisti (c.d. *RC professionale*) secondo quanto previsto dal Codice, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro 100.000,00;

3) polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi tra i quali il Comune, nonché verso dipendenti e collaboratori in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese ed incluse tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro ... per sinistro e per danni a persone o cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- ✓ conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- ✓ danni a cose in consegna e/o custodia;
- ✓ danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- ✓ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza del Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- ✓ danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza del Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- ✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- ✓ qualifica di terzo ai minori iscritti anche tra di loro.

12.1.3. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del



COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO 14 febbraio 2019 Prot: 2019/0005816/GEN/NI

Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

12.1.4. Le polizze di cui al punto 12.1.2. b), paragrafi 1), 2), 3) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

12.1.5. In caso di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento.

### **13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

13.1.1. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere documentata nei 5 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.

13.1.2. Entro i successivi 10 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti stabiliti dal Codice.

13.1.3. Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori di risanamento e riqualificazione funzionale dell'immobile e degli arredi e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori.

13.1.4. Le parti espressamente concordano in ordine alla preventiva rinuncia alla clausola compromissoria, fermi restando i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, previsti dalla disciplina vigente.

13.1.5. Le parti espressamente convengono che qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, applicazione o violazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Treviso ovvero al Tribunale Amministrativo del Veneto.

### **14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

14.1.1. La presente Convenzione non potrà essere modificata unilateralmente.

14.1.2. La presente Convenzione potrà essere modificata, entro i limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice e di quanto stabilito nei presupposti e nelle condizioni che determinano l'equilibrio economico e finanziario del Piano Economico e Finanziario, soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti, nel rispetto della vigente disciplina.

14.1.3. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente



Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

## **15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

15.1.1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

15.1.2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

## **16. DISPOSIZIONI FINALI**

### **16.1. Elezione di Domicilio**

16.1.1. Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso .....

16.1.2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

### **16.2. Registrazione**

16.2.1. La Convenzione è soggetta a registrazione.

16.2.2. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

### **16.3. Riservatezza**

16.3.1. Il Concessionario adotterà tutte le misure necessarie agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento UE 2016/679, ove applicabile.

16.3.2. A tal fine metterà a punto un sistema per la gestione dei dati ed un'apposita procedura contenente le disposizioni generali per il corretto trattamento e utilizzo dei dati personali relativi agli educatori, ai fornitori e agli utenti dei Servizi. Esso provvederà alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, degli incaricati ed alla formazione degli stessi relativa alle misure minime di sicurezza da adottare a tutela dei dati trattati. A garanzia della messa in atto di tutte le misure previste nominerà inoltre un responsabile della sicurezza dei dati.

16.3.3. Nello specifico gli incaricati al trattamento dei dati avranno l'obbligo di custodire i dati personali seguendo le indicazioni fornite dal Concessionario, in modo tale da ridurre il rischio di distruzione e/o perdita o acquisizione da parte di soggetti non autorizzati. Gli utenti riceveranno la dovuta informativa e verrà richiesto loro consenso scritto per il trattamento dei dati personali, una specifica informativa e conseguente consenso riguardante l'eventuale utilizzo di immagini.



## 17. COMUNICAZIONI

17.1.1. Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

✓ Se al Concedente, al seguente indirizzo:

Pec:

Fax:

✓ Se al Concessionario, al seguente indirizzo:

Pec:

Fax:

17.1.2. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

Letto, confermato e sottoscritto  
Mogliano Veneto (Tv) li,

Per il Concedente

Per il Concessionario

---

---





**PROPOSTA DI INTERVENTO IN PROJECT FINANCING DI SERVIZI**

**Ai sensi dell'art. 183 comma 15 e ss. D. Lgs. 50/2016**

**PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)**

---

**ANALISI E MATRICE DEI RISCHI**

## MATRICE DEI RISCHI

### Rischi di disponibilità, di progettazione e costruzione

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI in termini di variazioni percentuali/valori in euro e/o ritardi associati al verificarsi del rischio giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio di progettazione definitiva (ritardo o difformità)	minima	giorni * penale	applicazione della penale per il ritardo obbligo di ultimare il progetto conforme	PRIVATO	Artt. 5.3 7.4 7.7 9.2.8
Rischio di progettazione esecutiva (ritardo o difformità)	minima	giorni * penale	applicazione della penale per il ritardo obbligo di ultimare il progetto conforme	PRIVATO	Artt. 5.3 7.3. 7.4 9.2.8
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione	nulla		Convenzione, Artt. 6.1.1 A)	PRIVATO	Artt. 6.1.1 A) 8.6
Rischio direzione dei lavori e sicurezza	basso		Project management e coordinamento interno della sicurezza	PRIVATO	Artt. 7.5 7.6 9.2.8
Rischi derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa Costruzione dell'opera	basso		Convezione, Artt. 6.1.1 lett. c); d); e); g). Art. 6.2.K Art. 6.3 Art. 6.5 Artt. 7.1.1 7.1.2	PRIVATO	Artt. 6.1.1 lett. c); d); e); g) 6.2.K 6.3 6.5 8.6 7.1.1 7.1.2
Rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti	Basso		Convenzione, Artt. 6.2.K 6.3 6.5 7.4	PRIVATO	Artt. 6.2.K 6.3 8.6

Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	basso	Incremento dei costi di investimento + giorni*penale	Project management e analisi dei costi e tempi costantemente aggiornata	PRIVATO	Artt. 7.4.6 7.7 9.2.8
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	basso	Incremento dei costi di investimento	Scelte tecnologiche che consentono l'individuazione rapida di fornitori alternativi con medesimi requisiti	PRIVATO	Artt. 7.3.2 9.2.8
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	basso	Incremento dei costi di gestione e, o dei costi di manutenzione straordinaria	Contratti con i fornitori con adeguate garanzie e coperture, regolare e costante manutenzione a regola d'arte	PRIVATO	Artt. 7.3.2 7.8.5 9.2.8
Rischio di ritardo completamento dei lavori	basso	Giorni*penale	Project management e coordinamento attività	PRIVATO	Artt. 7.7 9.2.8
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	basso	Costi di adeguamento/rifacimento	Controllo in opera costante da parte del responsabile di commessa, presenza di direzione lavori	PRIVATO	Artt. 7.8 9.2.8
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	basso	Incremento costi di investimento o costi di gestione	Contratti con i fornitori con adeguate garanzie e individuazione rapida di fornitori alternativi con medesimi requisiti	PRIVATO	Artt. 7.3.2 9.2.8
Manutenzione ordinaria	basso	Incremento costi di gestione	Contratto di manutenzione con fornitore con adeguate capacità tecniche e gestionali	PRIVATO	Artt. 3.1 f) 9.2.8
Manutenzione straordinaria	basso	Costi di investimento imprevisti	Contratti con i fornitori con adeguate garanzie e coperture, regolare e costante manutenzione a regola d'arte	PRIVATO	Artt. 5.1.1 d) 9.2.8
Rischio di obsolescenza tecnica	basso	Costi prematuri di sostituzione delle tecnologie	Progettazione orientata all'efficienza energetica e con prestazioni minime conformi a quanto previsto dal Conto Termico 2.0	PRIVATO	Artt. 5.1.1 9.2.8

## Rischi ambientali, bellici, archeologici, fotobiologico da LED e/o eventi imprevisti

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) (giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio da fatti, eventi o rinvenimenti imprevisti di natura geologica, idrogeologica, geotecnica, idrologica, idraulica e ambientale o ritrovamenti e scoperte fortuite di ordigni bellici e/o beni archeologici o appartenenti al patrimonio culturale o altri fatti, eventi o rinvenimenti imprevisti	minima	Ritardo dell'opera	Proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.	PUBBLICO	Artt. 5.4.1 5.4.2 5.4.3 8.6 9.2
Rischio di bonifica	minimo	costo della bonifica	operazioni di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R.V. 3964/2004	PUBBLICO	Artt. 5.4.4 5.4.5 5.4.6 8.6 9.2
Rischio fotobiologico LED	bassa	Sostituzione dei corpi illuminanti con corpi illuminanti conformi a nuove eventuali disposizioni legislative	Previsto Acquisto di corpi illuminanti con classe rischio fotobiologico del tipo "extemp group" fin da subito	PRIVATO	Artt. 5.4.7 9.2.8
Rischio d'aumento della potenza elettrica impegnata	medio	Incremento del corrispettivo di connessione, del costo del quadro elettrico generale e dei costi di esercizio	Progettazione orientata all'efficienza energetica e rispetto di target di efficienza imposti per Conto Termico e per il D.M. 26 giugno 2016	PRIVATO	Artt. 5.1.J 9.2.8

## Rischi relativi alla gestione

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) (giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio della gestione ed erogazione del servizio	Bassa	Applicazione Penali	Accreditamento Istituzionale	PRIVATO	Artt. 8.7 9.2.8
Rischio di perdita di efficienza e qualità dei servizi	Minima	Δ- ricavi a partire dalla % di riempimento del servizio	Certificazione di sistema UNI 11034_2013 e audit annuali da certificatore esterno	PRIVATO	Artt. 8, 8.7
Rischio di indisponibilità totale o parziale dei servizi da erogare	Nulla	-	-	PRIVATO	Art. 9.2.8
Rischio di cambiamento dei livelli – standard quali/quantitativi dei servizi richiesti	Bassa	Δ+ costo del lavoro nella misura determinata dai nuovi standard	Riequilibrio del PEF	PUBBLICO	Artt. 8.4.3 9.2.1

## Rischi finanziari

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) (giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio di finanziamento non disponibile	Minima	-	Contributi GSE Asseverazione bancaria investimento	PRIVATO	Artt. 9, 9.1, 9.1.2 9.2.8

Rischio di aumento dei tassi di interesse ed inflazione	Nulla	-	Finanziamento a tasso fisso nelle previsioni del PEF asseverato	PRIVATO	Artt. 9, 9.1, 9.1.2 9.2.8
Rischio di credito – mancato pagamento rette	Media	$\Delta+$ costi per attività di recupero crediti	Regolamento servizio Contratti con utenza Fondo specifico a bilancio	PRIVATO	Artt. 8.2, 8.2.1, 8.6.2 8.2.7, 8.2.8 8.6.2 9.2.8
Rischio di mancata erogazione del canone	Minima	$\Delta-$ ricavi rispetto alle previsioni del PEF	Convenzione Concedente/concessionario	PRIVATO	Artt. 8.6.2 9.4 9.5
Rischio di mancata erogazione del contributo regionale e dei contributi MIUR	Minima	$\Delta-$ ricavi rispetto alle previsioni del PEF	Inserimento Nido in PdZ Accreditemento Istituzionale	PRIVATO	Artt. 9.1 9.1.1
Rischio di mancata erogazione del contributo GSE	Minima	$\Delta+$ costi rispetto alle previsioni del PEF	Cronoprogramma e Convenzione	PRIVATO	Artt. 7., 7.1, 7.2, 7.3, 7.5. 9.1, 9.1.1 9.2.8

## Rischi relativi alla domanda

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) (giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio di contrazione della domanda di mercato del servizio asilo nido	Bassa	$\Delta-$ ricavi a partire dalla % di riempimento del servizio	Aumento qualità offerta Strumenti di marketing	PRIVATO	Artt. 9.1, 9.1.1 9.2.8
Rischio di contrazione della domanda specifica (l'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri possibili operatori / competitor che eroda parte della domanda)	Media	$\Delta-$ ricavi a partire dalla % di riempimento del servizio	Aumento qualità offerta Strumenti di marketing	PRIVATO	Art. 9.2.8

## Rischi legislativi

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio di modifiche normative e regolamentari che incidano sull'esecuzione della convenzione	Bassa	Δ+ costo del lavoro nella misura determinata dai nuovi standard	Riequilibrio del PEF	PUBBLICO	Artt. 8, 8.4.3, 8.6 9.2., 9.2.1

## Rischi relativi alla risoluzione del contratto

TIPO DI RISCHIO	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO (nulla, minima, bassa, media, alta)	MAGGIORI COSTI (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio) giorni/mesi, etc.)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE	ARTICOLO DEL CONTRATTO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Forza maggiore (Eventi imprevedibili ed incontrollabili comportano un aumento dei costi oppure impossibilità di erogazione del servizio)	Bassa	Δ- ricavi determinata dai nuovi standard + costi rispetto alle previsioni del PEF	Convenzione Concedente/concessionario Riequilibrio del PEF Artt. 7.7.4 9.2 10.3	PUBBLICO	Artt. 7.7.4 8.6 9.2 10.3 10.5
Rischio di inadempimento del Concedente ("Fatto del concedente" il Concedente non è in grado di onorare gli impegni assunti)	Bassa	Δ- ricavi determinata dai nuovi standard + costi rispetto alle previsioni del PEF	Convenzione Concedente/concessionario Riequilibrio del PEF Artt. 7.7.4 9.2 10.2 10.5.1 9.2.8	PUBBLICO	Artt. 7.7.4 8.6 9.2 10.2 10.5

Rischio di fallimento o inadeguatezza del Concessionario	Bassa	-	Convenzione Concedente/concessionario	PUBBLICO	Artt. 10.1 10.1
--	-------	---	--	----------	--------------------